



VILLA VIGONI

S T A T U T O

dell' Associazione Villa Vigoni

del 21.10.1986 nella versione modificata secondo la delibera dell'Assemblea dei Soci del 18.11.2005

Art. 1

Nome, anno d'esercizio, utilità pubblica

(1) Il Centro italo-tedesco per soggiorni di studio e incontri nei campi della Ricerca, della Scienza, dell'Educazione e della Cultura porta il nome "Villa Vigoni Associazione Registrata", in seguito chiamata "Associazione". Ha sede a Bonn. Gli affari d'ordinaria amministrazione vengono svolti a Lovenno di Menaggio (Como), Italia. L'Associazione viene iscritta nel registro delle associazioni presso la Pretura di Bonn e gode di personalità giuridica in Italia ai sensi del DPR n. 5238 del 23 marzo 1988.

(2) Anno d'esercizio è l'anno solare.

(3) L'Associazione persegue direttamente ed esclusivamente fini di utilità pubblica ai sensi del titolo "Fini con agevolazioni fiscali" del Codice tributario tedesco (AO 1977) e delle disposizioni in materia fiscale vigenti in Italia. I fondi dell'Associazione possono essere utilizzati soltanto per gli scopi statutari. I soci non ricevono quote di partecipazione agli utili né altre elargizioni dai fondi dell'Associazione.

(4) L'Associazione svolge un'azione senza fini di lucro; non persegue scopi precipuamente lucrativi propri. Nessuna persona può essere favorita con spese estranee allo scopo dell'Associazione, o con remunerazioni eccedenti la misura normale.

Art. 2 **Scopo**

(1) L'Associazione promuove le relazioni italo-tedesche in uno spirito europeo nei campi della scienza, della formazione e della cultura, incluse le loro connessioni economiche, sociali e politiche. Essa svolge il suo lavoro nella consapevolezza dello sviluppo comune della Germania e dell'Italia nella storia passata e contemporanea e degli stretti legami, politici ed economici, culturali ed artistici, tra i due Paesi.

(2) L'Associazione intende approfondire la collaborazione tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana, promuovere l'incontro e la reciproca comprensione fra tedeschi e italiani e permettere uno scambio costante del sapere e delle esperienze nei settori indicati. A tale fine, dedica particolare attenzione all'incontro delle nuove leve del mondo della scienza, dell'arte e del lavoro. L'Associazione offre un centro per la discussione delle sfide scientifiche, tecnologiche, sociali, culturali, economiche ed ecologiche che i due Paesi sono chiamati ad affrontare nell'ambito della comunità degli Europei.

(3) L'interdisciplinarietà, il rapporto fra le culture dei due Paesi, la trattazione di tematiche di particolare importanza regionale e l'apertura a temi e partecipanti provenienti da altri Stati d'Europa e del mondo costituiscono importanti principi base del lavoro dell'Associazione.

(4) L'Associazione assolve i suoi compiti attraverso soggiorni di studio, colloqui, tavole rotonde, seminari estivi e manifestazioni artistiche organizzati prevalentemente a Villa Vigoni nonché con pubblicazioni. Essa stabilisce un programma articolato secondo temi focali che viene realizzato di anno in anno (art. 8, 1b).

Art. 3 **Qualità di socio**

(1) Soci dell'Associazione possono essere persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico e privato, nonché associazioni riconosciute. L'Associazione è composta da:

- Soci ordinari di diritto
- Soci ordinari e
- Soci sostenitori.

(2) Soci ordinari di diritto sono:

- La Repubblica Federale di Germania, rappresentata da
 - a) il Ministro Federale dell'Educazione e della Ricerca
 - b) il Ministro Federale degli Affari Esteri
 - c) l'Incaricato del Governo Federale per la cultura e i media
 - d) l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia
 - e) un membro del Gruppo parlamentare di amicizia italo-tedesco del *Deutscher Bundestag*.Essi dispongono ciascuno di un voto.

- La Repubblica Italiana, rappresentata da:
 - a) il Ministro degli Affari Esteri
 - b) il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 - c) il Ministro per i Beni e Attività Culturali
 - d) l'Ambasciatore della Repubblica Italiana in Germania
 - e) un membro del Gruppo parlamentare di amicizia italo-tedesco del Parlamento italiano.Essi dispongono ciascuno di un voto.

(3) L'Associazione mira ad avere come Soci ordinari:

- i *Länder* tedeschi nonché le Regioni e le Province Autonome italiane;
- organizzazioni nel campo della ricerca, della scienza, della formazione, dell'economia e della cultura in ambedue i Paesi.

(4) Su deliberazione dell'Assemblea dei Soci potranno essere ammesse in qualità di soci ordinari altre persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico o privato nonché associazioni riconosciute di entrambi i Paesi. L'Assemblea dei Soci stabilisce la quota associativa annuale minima. Ciascun Socio può versare una quota maggiore.

(5) Su proposta dei Presidenti o del Segretario Generale e su deliberazione dell'Assemblea dei Soci potranno essere ammessi quali Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche nonché le associazioni riconosciute, che si impegnino a versare all'Associazione un significativo sussidio *una tantum* o a intervalli regolari ovvero a sostenerla in altro modo.

(6) L'ammissione di soci ordinari e sostenitori viene decisa dall'Assemblea dei soci con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

(7) La qualità di socio viene meno

- a) per causa di morte;
- b) per scioglimento, nel caso delle persone giuridiche del diritto pubblico e privato, nonché delle associazioni riconosciute;
- c) per recesso, con un preavviso di sei mesi. La dichiarazione di recesso è valida solo se presentata per iscritto al Segretario Generale;
- d) per esclusione.

L'esclusione è ammessa soltanto qualora, nonostante diffida, sia stato violato lo Statuto e sia stata lesa la reputazione dell'Associazione. Essa viene decisa dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di due terzi dei voti espressi.

Art. 4 Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci (art. 5)
- b) I Presidenti (art. 6)
- c) Il Segretario generale art. 7)
- d) Il Consiglio Direttivo (art. 8)

Art. 5 Assemblea dei Soci

(1) L'Assemblea ordinaria dei soci dovrà essere convocata dai Presidenti almeno una volta all'anno. La convocazione deve essere fatta per iscritto quattro settimane prima della data dell'Assemblea, specificando l'ordine del giorno.

(2) I Presidenti o il Segretario generale sono autorizzati a convocare un'Assemblea straordinaria dei Soci, qualora lo ritengano opportuno. Il Segretario generale è obbligato a convocarla, ove il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci lo richiede per iscritto. Il termine di preavviso per l'Assemblea straordinaria è di due settimane.

(3) L'Assemblea dei soci ha in particolare i seguenti compiti:

- a) deliberare sul programma annuale
- b) approvare il bilancio preventivo predisposto in prima stesura dal Segretario generale, con la partecipazione del Consiglio Direttivo
- c) eleggere o revocare i Presidenti e il Segretario Generale conformemente agli articoli 6 e 7. Le relative decisioni devono essere prese con i voti del Ministro Federale dell' Educazione e della Ricerca e del Ministro italiano degli Affari Esteri
- d) ammettere nuovi Soci e escludere i Soci ai sensi dell'art. 3
- e) eleggere i membri del Consiglio Direttivo conformemente all'art. 8, quinto comma
- f) approvare la relazione annuale dell'Associazione
- g) deliberare sul bilancio consuntivo annuale presentato dal Segretario Generale, e approvare il suo operato
- h) eleggere i due revisori dei conti
- i) deliberare sullo Statuto, sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Queste delibere devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi e, in caso di scioglimento, con la maggioranza dei tre quarti dei soci iscritti, e comprendere i voti del Ministro Federale dell'Educazione e della Ricerca e del Ministro italiano degli Affari Esteri.
- j) deliberare sulle quote associative.

(4) L'Assemblea dei Soci è presieduta da uno dei Presidenti. Per deliberare è richiesta la regolare convocazione. L'Assemblea dei Soci delibera con la maggioranza dei voti espressi, a meno che lo Statuto non preveda un'altra maggioranza.

(5) Ciascun Socio può essere rappresentato da un altro Socio. Un Socio non può avere più di due deleghe. E' ammessa una rappresentanza ad adeguato livello dei soci provenienti da istituzioni.

(6) Le proposte presentate al di fuori dell'ordine del giorno predisposto dai Presidenti e comunicato con l'invito saranno esaminate dall'Assemblea dei Soci solo a condizione di essere state presentate per iscritto al Segretario generale al più tardi una settimana prima della data dell'Assemblea, salvo decisione diversa da parte dell'Assemblea stessa.

(7) Sui risultati delle elezioni e sulle delibere dell'Assemblea dei Soci viene redatto un verbale da parte di persona eletta dall'Assemblea. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal suo redattore.

Art. 6 **I Presidenti**

(1) L'Associazione ha due Presidenti, uno tedesco e uno italiano. Vengono scelti fra personalità di rilievo, che abbiano un'adeguata conoscenza di entrambe le lingue italiana e tedesca. I Presidenti sono a capo dell'Associazione e la rappresentano. Essi hanno inoltre i diritti e i doveri attribuiti loro nello Statuto.

(2) I due Presidenti esercitano la loro carica a titolo onorifico. Eventuali spese vengono rimborsate.

(3) La durata in carica dei Presidenti è di quattro anni. Essi rimangono in carica fino alla nuova elezione. Possono essere rieletti una sola volta per un secondo mandato di tre anni.

(4) Il Presidente da parte tedesca viene proposto dal Ministro Federale dell'Educazione e della ricerca, il Presidente da parte italiana dal Ministro degli Affari Esteri italiano e entrambi vengono proposti di comune accordo al Consiglio Direttivo per l'elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 7
Il Segretario generale

(1) Gli affari d'ordinaria amministrazione dell'Associazione vengono gestiti dal Segretario generale in conformità allo Statuto, alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'Associazione ai sensi del § 26 del BGB (Codice civile tedesco) ed è amministratore unico ai sensi del diritto italiano delle associazioni. Il Segretario generale è competente per tutti gli affari dell'Associazione nella misura in cui questi non vengano conferiti dallo Statuto all'Assemblea dei Soci, ai Presidenti o al Consiglio Direttivo.

Il candidato per la carica di Segretario generale viene proposto a turno rispettivamente dal Ministro Federale dell'Educazione e della Ricerca e dal Ministro degli Affari Esteri italiano; egli viene quindi proposto di comune accordo al Consiglio Direttivo per l'elezione da parte dell'Assemblea dei Soci. Il Segretario generale deve essere un esperto conoscitore delle relazioni italo-tedesche nei campi della scienza, della formazione e della cultura e deve avere una ottima conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

(3) Il contratto d'assunzione del Segretario generale viene stipulato dal Presidente del Consiglio Direttivo. I due Presidenti rappresentano l'Associazione per i negozi giuridici nei confronti del Segretario generale.

(4) Il Segretario generale rappresenta l'Associazione in giudizio e straordinariamente.

(5) La durata in carica del Segretario generale è di quattro anni. Può essere rieletto una sola volta per un secondo mandato di tre anni. L'Assemblea dei Soci può prorogare il mandato del Segretario generale di un anno se per cogenti motivi ciò risulta necessario per conservare la funzionalità dell'Associazione. Egli rimane in carica fino alla nuova elezione.

(6) Il Segretario generale deve informare i Presidenti su tutte le questioni che rivestono un'importanza sostanziale per il lavoro dell'Associazione.

Art. 8 **Il Consiglio Direttivo**

(1) Il Consiglio Direttivo ha la funzione di sostenere e consigliare l'Associazione nello svolgimento dei suoi compiti. Esso ha in particolare i seguenti compiti:

- a) presentare all'Assemblea dei Soci una proposta per l'elezione dei Presidenti e del Segretario Generale; per ciascuna carica può essere nominata una sola persona.
- b) discutere il progetto del programma annuale e la programmazione a medio termine; partecipare alla stesura del bilancio preventivo.
- c) esprimere una presa di posizione motivata relativa al bilancio preventivo.

(2) Il Consiglio Direttivo è composto da membri permanenti e membri non permanenti. Il numero massimo di membri del Consiglio Direttivo non deve essere superiore a 27.

(3) Il Consiglio Direttivo può costituire comitati con funzioni consultive e di sostegno, ed in particolare un comitato consultivo per il programma. La designazione di persone che non siano soci dell'Associazione viene effettuata dal Segretario Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

(4) Fanno parte del Consiglio Direttivo quali Membri permanenti:

- a) il Ministro Federale dell'Educazione e della Ricerca
- b) il Ministro italiano degli Affari Esteri
- c) il Ministro federale degli Affari Esteri
- d) il Ministro italiano dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- e) il Delegato del Governo Federale per la cultura e i media
- f) il Ministro italiano per i Beni e le Attività Culturali
- g) i Presidenti
- h) due rappresentanti dei *Länder* tedeschi e due rappresentanti delle Regioni o delle Province Autonome italiane
- i) gli Ambasciatori d'Italia e di Germania, rispettivamente a Berlino e a Roma
- j) rispettivamente un rappresentante del Gruppo parlamentare di amicizia del Parlamento Italiano e uno del *Bundestag* tedesco
- k) uno dei due Presidenti del Circolo degli Amici di Villa Vigoni e.V.
- l) rispettivamente un rappresentante di istituzioni italiane e tedesche del campo della ricerca, della scienza e della educazione.

(5) I membri non permanenti del Consiglio Direttivo – otto di numero (quattro tedeschi / quattro italiani) - sono scelti tra i soci dell'Associazione su proposta dei singoli soci e/o del Consiglio Direttivo ed eletti dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

(6) I membri non permanenti del Consiglio Direttivo hanno un mandato di quattro anni, che può essere rinnovato una sola volta per un secondo mandato di tre anni. I membri rimangono in carica fino alla nuova elezione.

(7) Il Consiglio Direttivo è presieduto da uno dei Presidenti. La presidenza si alterna annualmente in comune accordo dei Presidenti. Il Presidente che non dirige è Vice-presidente del Consiglio Direttivo. Delibera con maggioranza semplice.

(8) I membri permanenti del Consiglio Direttivo possono farsi rappresentare, anche reciprocamente, da membri di adeguato livello.
I membri non permanenti possono farsi rappresentare reciprocamente e ciascuno può ottenere una sola delega.

(9) Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo.

(10) Le sedute del Consiglio Direttivo devono essere convocate in linea di massima due volte all'anno dal Presidente che lo presiede (art. 8 comma 7), specificando l'ordine del giorno.

§ 9

Finanze

(1) L'Associazione svolge i suoi compiti per mezzo di sovvenzioni, quote sociali, doni, quote di partecipazione a convegni e contributi alle spese per le manifestazioni, nonché per mezzo delle entrate previste nel bilancio preventivo. L'Associazione può costituire un patrimonio, che serve al conseguimento del suo scopo statutario.

(2) Il Ministro federale dell'Educazione e della Ricerca mette a disposizione dell'Associazione per uso gratuito - nell'ambito di un accordo contrattuale - l'immobile "Villa Vigoni" avuto in eredità. La proprietà è integra nel quadro di un progetto di utilizzazione a lungo termine adeguato alle sue finalità.

(3) La conservazione e la manutenzione della proprietà e gli oneri e le entrate relativi devono figurare separatamente – nei bilanci preventivi e consuntivi - dagli oneri per l'attività dell'Associazione.

(4) L'Associazione può essere titolare di patrimoni, derivanti da fondazioni, devoluti al suo scopo.

§ 10

Scioglimento dell'Associazione e trasferimento del patrimonio

(1) Sullo scioglimento dell'Associazione delibera un'Assemblea dei Soci, convocata appositamente, con la maggioranza dei tre quarti dei soci iscritti. Ove siano presenti meno dei tre quarti dei soci iscritti, sarà convocata una nuova Assemblea che potrà allora deliberare sullo scioglimento anche con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

(2) In caso di scioglimento o soppressione dell'Associazione, oppure del venir meno del suo scopo iniziale, si estingue il diritto di uso gratuito. Nella misura in cui non sarà necessario per far fronte agli impegni dell'Associazione, il patrimonio restante, previa approvazione del competente Ufficio delle Imposte, dovrà essere utilizzato direttamente ed esclusivamente per promuovere le relazioni italo-tedesche nei campi della scienza e della formazione. Le modalità saranno definite dal Ministro federale dell'Educazione e della Ricerca e dal Ministro italiano degli Affari Esteri dopo aver sentito gli altri donatori.

Art. 11

Disposizioni transitorie

Le modifiche dello Statuto entrano in vigore il 1° gennaio 2006. La durata di carica del Segretario Generale eletto dall'Assemblea dei Soci nell'anno 2005 è di due anni. La durata di carica del Segretario Generale successivo inizia il 1° gennaio 2008.